

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 212/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese** 1
- * **Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario « EC Investment Partners » destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica** 2
- * **Regolamento (CE) n. 214/96 della Commissione, del 2 febbraio 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 7
- * **Regolamento (CE) n. 215/96 della Commissione, del 2 febbraio 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 9
- * **Regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)** 11
- Regolamento (CE) n. 217/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 14
- Regolamento (CE) n. 218/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore multiplo (spray) originari del Marocco 16

Commissione

96/115/CE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 giugno 1995, relativa agli aiuti concessi dall'Italia alla società Enichem Agricoltura SpA ⁽¹⁾** 18
-

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 182/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero destinata alle popolazioni del Kirghizistan e del Tagikistan (GU n. L 25 dell'1. 2. 1996) 28

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 212/96 DEL CONSIGLIO**del 29 gennaio 1996****che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 2352/95 della Commissione⁽³⁾ ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese;

considerando che l'esame dei fatti non è stato ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessati l'intenzione di proporre la proroga della validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno fatto obiezione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese istituito con il regolamento (CE) n. 2352/95 è prorogata per un periodo di due mesi e scade il 9 aprile 1996. L'applicazione del dazio cessa qualora, prima di tale data, il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽³⁾ GU n. L 239 del 7. 10. 1995, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 213/96 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 1996

**relativo all'attuazione dello strumento finanziario « EC Investment Partners »
destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽²⁾,

considerando che la Comunità attua una cooperazione finanziaria, tecnica ed economica, con i paesi in via di sviluppo dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e con il Sudafrica;

considerando che per potenziare tale cooperazione è opportuno, tra le altre iniziative, incentivare investimenti di reciproco interesse per le parti, più particolarmente quelli effettuati dalle piccole e medie imprese (PMI);

considerando che il Consiglio ha raggiunto un consenso sull'importanza del ruolo del settore privato nel processo di sviluppo;

considerando che imprese comuni e investimenti effettuati da imprese comunitarie nei paesi in via di sviluppo possono presentare taluni vantaggi per detti paesi tra cui il trasferimento di capitali, il « know-how », l'occupazione, il trasferimento di formazione e di capacità, una maggiore capacità di esportazione, il soddisfacimento delle necessità locali;

considerando che, a partire dal 1988, è stato realizzato un esperimento pilota triennale destinato a promuovere, attraverso un regime finanziario denominato « EC Investment Partners » (ECIP), la creazione di imprese comuni tra la Comunità e taluni paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo, proseguito ed esteso per altri tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1992 con il regolamento (CEE) n. 319/92 ⁽³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 319/92, nel dicembre 1993 la Corte dei conti ha emesso un parere sull'applicazione dell'ECIP nel quale si ritiene che esso risponda ad una reale esigenza che il mercato ignora o di cui non tiene sufficientemente conto e si formulano raccomandazioni concrete per migliorarne la gestione;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno esaminato i risultati della valutazione indipendente trasmessa nel marzo 1994 in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 319/92 secondo la quale l'ECIP ha raggiunto il suo obiettivo principale di incentivare gli investimenti di reciproco interesse da parte della Comunità e degli operatori locali per la creazione di imprese comuni nei paesi dell'Asia, dell'America Latina e del Mediterraneo e che lo strumento ECIP dovrebbe essere reiterato e consolidato;

considerando che il Consiglio ha adottato, in data 25 febbraio 1992, il regolamento (CEE) n. 443/92 riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi ⁽⁴⁾ e, il 29 giugno 1992, il regolamento (CEE) n. 1763/92 concernente la cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi terzi mediterranei ⁽⁵⁾;

considerando che, pertanto, è necessario reiterare ed estendere lo strumento onde poter sfruttare pienamente le possibilità di iniziative di reciproco interesse nei paesi dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo;

considerando che il 19 aprile 1994 il Consiglio ha concluso che per incentivare gli investimenti comunitari nelle piccole e medie imprese in Sudafrica a tale paese potrebbero essere concesse agevolazioni equivalenti a quelle dell'ECIP o lo strumento che lo rimpiazza e che, a tal fine, potrebbero essere stanziati finanziamenti specifici di questo strumento;

considerando che è necessario tener conto delle questioni inerenti alla democrazia ed ai diritti dell'uomo e promuovere investimenti che migliorino le condizioni di lavoro, segnatamente per le donne, senza sfruttamento dei lavoratori ed escludendo le prassi inaccettabili quali il lavoro forzato e la schiavitù;

considerando che è necessario promuovere la massima partecipazione possibile delle imprese di tutti gli Stati membri;

considerando che è necessario promuovere la partecipazione di tutti gli Stati membri all'incentivazione degli investimenti nei paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e in Sudafrica attraverso gli istituti finanziari specializzati nello sviluppo;

⁽¹⁾ GU n. C 287 del 15. 10. 1994, pag. 7.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo reso il 28 ottobre 1994 (GU n. C 323 del 21. 11. 1994, pag. 497), posizione comune del Consiglio del 22 maggio 1995 (GU n. C 160 del 26. 6. 1995, pag. 8) e decisione del Parlamento europeo del 28 novembre 1995 (GU n. C 339 del 18. 12. 1995).

⁽³⁾ GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1735/94 (GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 6).

considerando che nel presente regolamento è inserito per l'intera durata del programma un importo finanziario di riferimento ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel periodo 1995-1999 la Comunità attua, nel quadro della cooperazione economica con i paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e con il Sudafrica, forme particolari di cooperazione finalizzate a promuovere gli investimenti di reciproco interesse di operatori economici della Comunità, in particolare in forma di imprese comuni con operatori locali nei paesi beneficiari interessati, comprese operazioni tripartite con altri paesi in via di sviluppo per promuovere l'integrazione regionale.

2. Considerate le loro possibilità e le rispettive esigenze, le piccole e medie imprese (PMI) beneficeranno di una priorità nell'applicazione del regime, mentre le grandi imprese multinazionali ne saranno escluse.

Articolo 2

Lo strumento finanziario « EC Investment Partners » (ECIP), in seguito denominato « strumento », offre quattro tipi di agevolazioni per garantire il finanziamento di quanto segue :

- 1) azioni di individuazione di progetti e copartecipanti attraverso l'erogazione di sovvenzioni, a concorrenza del 50 % al massimo del costo delle azioni, con un massimale fissato di 100 000 ECU ; tuttavia quando l'operazione riguarda la preparazione di una privatizzazione o un progetto di tipo Build Operate and Transfer (BOT) o Build Operate and Own (BOO) in materia di infrastrutture, servizi ambientali o di pubblica utilità e quando il beneficiario è un ente pubblico o il governo di un paese avente titolo, il finanziamento può essere aumentato fino al 100 % del costo dell'operazione, con un massimale fissato in 200 000 ECU (agevolazione 1) ;
- 2) studi di fattibilità e altre azioni di operatori economici che abbiano l'intenzione di creare imprese comuni o di investire attraverso anticipi senza interessi a concorrenza del 50 % al massimo del costo, con un massimale fissato in 250 000 ECU, nell'ambito del quale può essere concessa una sovvenzione fino ad un massimo di 10 000 ECU per spese di viaggio di prefattibilità (agevolazione 2) ;
- 3) fabbisogno di capitali di un'impresa comune o di una società locale titolare di accordi di licenza, per coprire i

rischi di investimenti tipici dei paesi in via di sviluppo, mediante partecipazione alla costituzione di fondi propri o mediante prestiti sul capitale limitati al 20 % del capitale dell'impresa comune con un massimale fissato in 1 milione di ECU (agevolazione 3) ;

- 4) formazione e assistenza tecnica o assistenza alla gestione di un'impresa comune esistente o in corso di costituzione o di una società locale titolare di accordi di licenza, concedendo anticipi senza interessi e sovvenzioni, a concorrenza del 50 % al massimo del costo, con un massimale fissato in 250 000 ECU (agevolazione 4).

Gli importi cumulativi delle agevolazioni 2, 3 e 4 non possono essere superiori a 1 milione di ECU per uno stesso progetto.

Articolo 3

1. Previo parere del comitato di cui all'articolo 9, la Commissione sceglie gli istituti finanziari tra i seguenti organismi : banche di sviluppo, banche commerciali, banche di investimenti ed enti di promozione degli investimenti.

2. L'istituto finanziario che abbia presentato una proposta in base ai criteri definiti all'articolo 6 percepisce contributi secondo modalità che dovranno essere fissate dalla Commissione.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda l'agevolazione 1 di cui all'articolo 2, le richieste di finanziamento vengono presentate alla Commissione dall'istituto, dall'associazione o dall'ente che realizza l'azione di individuazione dei copartecipanti e dei progetti, direttamente o tramite un istituto finanziario.

2. Per quanto riguarda le agevolazioni 2, 3 e 4 di cui all'articolo 2, le richieste possono essere presentate dalle imprese interessate solo tramite gli istituti finanziari definiti all'articolo 3. I fondi della Comunità sono chiesti dalle imprese partecipanti e ad esse erogati esclusivamente tramite l'istituto finanziario.

3. Per quanto riguarda l'agevolazione 2 di cui all'articolo 2, gli istituti finanziari e le imprese sono invitati a dividere il rischio del progetto ; tuttavia, se l'azione ha successo, il contributo della Comunità può essere superiore al 50 % e fino al 100 % del costo per le PMI.

4. Per quanto riguarda l'agevolazione 3 di cui all'articolo 2, gli istituti finanziari devono contribuire finanziariamente al progetto per un importo almeno pari a quello della Comunità. Per quanto riguarda la Comunità questa agevolazione è riservata alle PMI ; saranno possibili eccezioni nei casi in cui venga fornita una giustificazione specifica, che abbia un significato particolare per la politica di sviluppo, per esempio il trasferimento di tecnologia.

5. Per quanto riguarda l'agevolazione 4 di cui all'articolo 2 il finanziamento di anticipi senza interessi sarà fornito per quanto riguarda i costi inerenti alle azioni di formazione, di assistenza tecnica e di assistenza alla gestione e, unicamente per le PMI, sono ammissibili al finanziamento ivi previsto i costi inerenti alle azioni di formazione, di assistenza tecnica e di assistenza alla gestione attuate da organismi esterni o dal partner europeo dell'impresa comune.

6. Gli accordi quadro firmati dalla Commissione con gli istituti finanziari prevedono espressamente l'esercizio di un potere di controllo da parte della Corte dei conti, conformemente all'articolo 188 C del trattato, sulle attività di detti istituti relative ai progetti finanziati a carico del bilancio generale della Comunità.

Articolo 5

1. I contributi accordati a titolo dello strumento sono, a seconda dei casi e conformemente all'articolo 2, o sovvenzioni, o anticipazioni senza interessi, o partecipazioni per la costituzione di fondi propri ovvero prestiti sul capitale.

Le partecipazioni al capitale o i prestiti sul capitale sono di norma acquisiti o forniti dagli istituti finanziari a loro nome. Tuttavia in casi eccezionali,

- quando l'istituto finanziario non può intervenire a suo nome per ragioni derivanti da leggi o regolamenti o dal suo statuto; ovvero
- quando è necessario l'intervento finanziario diretto della Comunità per rafforzare in modo decisivo la capacità dei promotori di disporre di altre risorse finanziarie che non potrebbero altrimenti essere mobilitate a causa della particolare situazione politica o di specifici ostacoli legali nel paese in cui ha sede l'impresa comune,

la Commissione può autorizzare un istituto finanziario a detenere una partecipazione diretta a nome della Comunità.

Tale partecipazione diretta è ammessa solo per progetti con particolare impatto ambientale o in termini di sviluppo o particolarmente significativi per il trasferimento di tecnologie.

Le decisioni in materia commerciale, industriale, di investimenti e finanziaria delle imprese comuni costituite mediante lo strumento spettano esclusivamente a queste ultime.

2. Per quanto riguarda l'agevolazione 2 di cui all'articolo 2, le anticipazioni senza interessi sono rimborsate secondo modalità fissate dalla Commissione, fermo restando che le scadenze per il rimborso finale saranno il più possibile brevi e non supereranno in nessun caso

cinque anni. Tali anticipi non sono rimborsabili qualora le azioni abbiano dato un risultato negativo.

3. Per quanto riguarda l'agevolazione 3 di cui all'articolo 2, le partecipazioni acquisite grazie a questo strumento sono cedute, appena possibile, quando il progetto sia diventato economicamente redditizio e nel rispetto delle norme comunitarie di buona gestione finanziaria.

4. I prestiti sul capitale ed i rimborsi degli anticipi, l'acquisizione di partecipazioni ed il pagamento degli interessi e dividendi saranno registrati negli ordini di riscossione e riversati nel bilancio generale delle Comunità europee, su base annua, dopo il controllo annuale previsto dall'articolo 10, paragrafo 3, in linea con il bilancio al 31 dicembre dell'anno di cui trattasi e gli importi in questione saranno riportati nella relazione di esecuzione per lo stesso anno prevista all'articolo 10, paragrafo 1. Tutti gli averi detenuti da un istituto finanziario saranno riversati alla Comunità qualora l'istituto cessi di essere associato allo strumento a qualora lo strumento cessi di funzionare.

Articolo 6

1. La selezione dei progetti è effettuata dall'istituto finanziario, ovvero dalla Commissione e dall'istituto finanziario nel caso dell'agevolazione 1 di cui all'articolo 2, in funzione degli stanziamenti stabiliti dall'autorità di bilancio e in base ai criteri seguenti:

- a) la prevista economicità dell'investimento e la qualità dei promotori;
- b) il contributo allo sviluppo valutato soprattutto sulla scorta dei seguenti elementi:
 - impatto sull'economia locale;
 - creazione di valore aggiunto;
 - promozione di imprenditori locali;
 - trasferimento di tecnologie e di know-how e valorizzazione delle tecniche impiegate;
 - acquisizione di formazione e di capacità da parte dei responsabili della gestione e del personale locale;
 - conseguenze per le donne e miglioramento delle loro condizioni di lavoro;
 - creazione di posti di lavoro locali in condizioni che non si traducano in uno sfruttamento del personale impiegato;
 - impatto sulla bilancia commerciale e sulla bilancia dei pagamenti;
 - impatto sull'ambiente;
 - produzione e offerta sul mercato locale di prodotti altrimenti scarsamente disponibili o di qualità inferiore;
 - utilizzazione delle materie prime e delle risorse locali.

2. La decisione finale di finanziamento è adottata dalla Commissione che verifica l'osservanza dei suddetti criteri e la compatibilità con le politiche comunitarie, segnatamente la politica di cooperazione allo sviluppo, nonché l'interesse reciproco della Comunità e del paese in via di sviluppo interessato.

Articolo 7

I paesi beneficiari sono i paesi in via di sviluppo dell'America Latina, dell'Asia e del Mediterraneo che beneficino di azioni comunitarie di cooperazione allo sviluppo o che hanno concluso accordi di cooperazione o di associazione regionali o bilaterali con la Comunità, nonché il Sudafrica.

Articolo 8

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 1995-1999 è di 250 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 9

1. La Commissione dà esecuzione allo strumento conformemente al presente regolamento.

2. Nell'esecuzione di questo compito la Commissione è assistita, secondo i casi, dal comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92 oppure dal comitato istituito dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1763/92; detti comitati esaminano anche l'attuazione dell'ECIP per quanto riguarda il Sudafrica, in mancanza di un comitato specifico.

3. Secondo la procedura definita al paragrafo 4, il comitato:

— sceglie gli istituti finanziari in base alla loro esperienza e alla loro capacità di preselezionare i progetti secondo i criteri definiti all'articolo 6;

— controlla gli importi e/o le condizioni di finanziamento di ciascuna agevolazione e gli importi aggregati dalle agevolazioni 2, 3 e 4 secondo i criteri definiti all'articolo 2, in un modo coerente con altre disposizioni del presente regolamento.

4. Per quanto riguarda le materie di cui al paragrafo 3, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al

comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se entro un mese a decorrere dal momento in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

5. Inoltre, il comitato può esaminare, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno dei propri membri, i problemi connessi con l'applicazione del presente regolamento, in particolare:

— informazioni relative ai progetti finanziari nell'anno precedente;

— i termini di riferimento della valutazione indipendente prevista all'articolo 10;

— qualsiasi altra informazione che la Commissione desidera presentargli.

6. Per garantire la coerenza della cooperazione e intensificare la complementarità tra le operazioni, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti si scambiano tutte le informazioni inerenti ai finanziamenti che intendono concedere.

7. La Commissione assicurerà che si tenga debitamente conto delle pertinenti informazioni relative all'applicazione dell'ECIP nonché degli strumenti comparabili della Comunità quali il JOPP, Alinvest, Medinvest ed altri come opportuno, per stabilire un'impostazione coordinata volta a promuovere l'investimento privato nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 10

1. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione di esecuzione relativa all'anno precedente, in particolare sui progetti selezionati e le loro ripercussioni economiche, segnatamente l'investimento totale, il numero di imprese comuni e di posti di lavoro creati nonché gli stanziamenti concessi e i rimborsi al bilancio generale delle Comunità europee, compreso un estratto statistico annuale.

2. Entro la fine del 1998 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati di una valutazione indipendente dello strumento.

Questa relazione deve consentire una valutazione dell'applicazione dei principi della buona gestione finanziaria e dell'economia ed un'analisi costi/benefici dello strumento.

3. Fatte salve le responsabilità della Commissione e della Corte dei conti stabilite nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione riceve ogni anno le conclusioni di un controllo finanziario indipendente degli istituti finanziari e delle organizzazioni beneficiarie dell'agevolazione 1 per quanto riguarda i fondi ECIP che hanno ricevuto. Negli accordi quadro e negli accordi specifici di finanziamento, la Commissione inserisce disposizioni specifiche per l'adozione di misure antifrode, in particolare un sistema per il recupero degli anticipi che non siano pienamente giustificati in base al controllo eseguito.

4. Si può, all'occorrenza, ricorrere ad assistenza tecnica esterna a condizione che l'assistenza finanziaria sia direttamente connessa con la natura particolare dello stru-

mento ECIP e risponda all'interesse dei paesi ALAMED e del Sudafrica. I costi di tale assistenza tecnica devono essere limitati al 5% degli stanziamenti di bilancio disponibili e non comprendono i corrispettivi pagati agli istituti finanziari che saranno imputati sugli stanziamenti concessi a ciascuna singola azione finanziata.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* e scade il 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

REGOLAMENTO (CE) N. 214/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1996

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE)

n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda i prodotti di cui al punto 1 della tabella allegata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale per quanto riguarda i prodotti di cui al punto 2, della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 31. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Baccelli di vaniglia tagliati a pezzi, dal leggero odore di vaniglia e di alcole, aventi tenore medio di vanillina di 0,14 %, tenore, in peso, di zuccheri di 0,6 % e titolo alcolometrico massico effettivo di 8,6 % mas.</p> <p>Il prodotto che ha formato oggetto di estrazione con alcole di vanillina è utilizzato nell'industria alimentare, ad esempio nella fabbricazione di gelati.</p>	0905 00 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo del codice NC 0905 00 00.
<p>2. Preparazione in forma di compresse effervescenti condizionate per la vendita al dettaglio, che comportano indicazioni sulla posologia e la composizione, da utilizzarsi come antiastenico.</p> <p>Ciascuna compressa (2 g) contiene :</p> <ul style="list-style-type: none"> — aspartato di arginina : 1 g — eccipienti [acido citrico, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio, citrato di sodio biidrato, saccarina sodica, giallo arancio (E 110), silice colloidale, aroma] : 1 g 	2106 90 92	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 a) del capitolo 30 e dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92.</p> <p>Il prodotto è un alimento complementare (vedi anche le note esplicative del sistema armonizzato, codice NC 2106).</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 215/96 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 1996****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla

legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Assortimento di articoli per il gioco alla palla ispirato alla pallacanestro consistente in :</p> <ul style="list-style-type: none"> — un cerchio metallico di diametro inferiore a 45 cm, al quale è agganciata una rete forata, — un pannello di legno da appendere sopra una porta o un muro, sul quale deve essere fissato il cerchio metallico. 	9503 90 55	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 55.</p> <p>Questi articoli non costituiscono articoli sportivi ai sensi della voce 9506, tenuto conto delle loro dimensioni e, in particolare, del tipo di fabbricazione.</p>
<p>2. Assortimento di articoli per il gioco alla palla ispirato alla pallacanestro consistente in :</p> <ul style="list-style-type: none"> — una valigia in materia plastica contenente l'insieme degli elementi descritti qui di seguito, utilizzata come base per l'attrezzo e che può essere zavorrata con acqua o sabbia, — un cerchio metallico di diametro inferiore a 45 cm, al quale è agganciata una rete forata, — un pannello di legno dipinto con un motivo multicolore, da fissare sul supporto e sul quale deve essere fissato il cerchio metallico, — un'asta regolabile in altezza (da 1 m a 1,65 m) formata da tubi in materia plastica. 	9503 90 55	<p>La classificazione è determinata, dalle disposizioni delle regole generali, 1, 3 b) e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 55.</p> <p>Questi articoli non costituiscono articoli sportivi ai sensi della voce 9506, tenuto conto delle loro dimensioni e, in particolare, del tipo di fabbricazione.</p>
<p>3. Riproduzione di un'automobile marca «Mercedes», tipo AGM, anno di fabbricazione 1994, prodotta in serie, scala 1 : 43, fissata su una base.</p> <p>La carrozzeria è in zinco pressofuso con diverse iscrizioni.</p> <p>Alcuni elementi del modello (per esempio fari, fanaliera posteriore, telaio dei finestrini) sono verniciati a stampino.</p> <p>Tutti gli altri elementi sono in materia plastica (deflettore, tergilvetro, maniglie delle porte, retrovisori esterni, volante).</p>	9503 90 51	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 51.</p> <p>La riproduzione si presenta come un modello ridotto in scala per scopi ricreativi.</p>

REGOLAMENTO (CE) N. 216/96 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1996

che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 140, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 (nel prosieguo: il « regolamento ») istituisce un nuovo sistema di marchio che consente un marchio valido in tutta la Comunità possa essere ottenuto sulla base di una domanda all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (nel prosieguo: « l'Ufficio »);

considerando che a tal fine il regolamento contiene in particolare le disposizioni necessarie per la procedura di registrazione del marchio comunitario e per l'amministrazione dei marchi comunitari, per i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio e per la decadenza o nullità del marchio comunitario;

considerando che in forza dell'articolo 130 del regolamento le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi nonché delle divisioni di annullamento;

considerando che il titolo VII del regolamento contiene i principi fondamentali in materia di ricorso contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e delle divisioni di annullamento;

considerando che il titolo X del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, che attua il regolamento n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario⁽³⁾, contiene le norme di attuazione del titolo VII del regolamento;

considerando che il presente regolamento completa le suddette altre disposizioni, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione delle commissioni e la procedura orale;

considerando che è opportuno che, prima dell'inizio di ogni anno d'attività, sia fissato da un organo all'uopo costituito un piano di ripartizione delle pratiche tra le commissioni di ricorso; che a tale scopo quest'organismo

dovrebbe prevedere criteri oggettivi, ad esempio classi di prodotti e servizi, oppure la lettera iniziale del nome del ricorrente;

considerando che, per facilitare l'istruzione e il trattamento dei ricorsi, sarà designato per ogni caso un relatore avente in particolare l'incarico di preparare le comunicazioni alle parti e redigere progetti di decisione;

considerando che le parti dei provvedimenti dinanzi alle commissioni di ricorso non sono sempre in grado o disposte a richiamare l'attenzione delle commissioni stesse su questioni di interesse generale connesse con il caso in discussione; che alle commissioni di ricorso dovrebbe essere pertanto accordata la facoltà di invitare il presidente dell'Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, a presentare osservazioni su questioni di interesse generale attinenti ad un caso all'esame delle commissioni stesse;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 141 del regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Ripartizione delle attribuzioni e organo all'uopo competente**

1. Prima dell'inizio di ciascun anno di attività, si procede alla ripartizione delle attribuzioni tra le commissioni di ricorso secondo criteri oggettivi, nonché alla designazione dei membri titolari e supplenti per ciascuna commissione. Ciascun membro di commissione di ricorso può essere designato per più commissioni di ricorso come membro titolare o supplente. Questi provvedimenti possono essere modificati, all'occorrenza, nel corso dell'anno di attività considerato.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 sono adottati da un organo presieduto dal presidente dell'Ufficio, e composto inoltre dal vicepresidente dell'Ufficio responsabile delle commissioni di ricorso, dai presidenti delle commissioni di ricorso e da altri tre membri delle commissioni di ricorso nominati dall'insieme dei membri delle commissioni stesse, ad eccezione dei presidenti, per l'anno d'attività. Tale organo può deliberare validamente solo se sono presenti almeno cinque dei suoi membri, tra cui il presidente o il vicepresidente dell'Ufficio e due presidenti di commissioni di ricorso. Le decisioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. L'organo può fissare il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU n. L 11 del 14. 1. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 83.

⁽³⁾ GU n. L 303 del 15. 12. 1995, pag. 1.

3. L'organo di cui al paragrafo 2 decide in merito ai conflitti sulla ripartizione delle attribuzioni tra commissioni di ricorso.

4. Fino a quando non sono state istituite più di tre commissioni di ricorso, l'organo di cui al paragrafo 2 è costituito dal presidente dell'Ufficio, in qualità di presidente dell'organo dal vicepresidente dell'Ufficio responsabile delle commissioni di ricorso, dal presidente o dai presidenti delle commissioni di ricorso che sono già state istituite e da un altro membro delle commissioni di ricorso nominato dall'insieme dei membri delle commissioni stesse, ad eccezione del presidente o dei presidenti, per l'anno di attività. Tale organo può deliberare validamente solo se sono presenti almeno tre dei suoi membri, tra cui il presidente o il vicepresidente dell'Ufficio.

Articolo 2

Sostituzione dei membri

1. La sostituzione mediante supplenti ha luogo, in particolare, per ferie, malattia, impegni inderogabili e impedimenti ai sensi dell'articolo 132 del regolamento.

2. Il membro che chiede di essere sostituito da un supplente informa senza indugio il proprio presidente di commissione del suo impedimento.

Articolo 3

Astensione e ricusazione

1. Se una commissione di ricorso viene a conoscenza di un possibile motivo di astensione o ricusazione ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 3 del regolamento, che non sia stato comunicato dal membro di cui trattasi o dalle parti del procedimento, si applica la procedura dell'articolo 132, paragrafo 4 del regolamento.

2. Il membro di cui trattasi è invitato a presentare osservazioni sulla sussistenza del motivo di astensione o ricusazione.

3. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 4 del regolamento.

Articolo 4

Relatori

1. Il presidente di ciascuna commissione designa per ogni ricorso uno dei membri della sua commissione o se stesso per le funzioni di relatore.

2. Il relatore compie un esame preliminare del ricorso. All'occorrenza redige le comunicazioni alle parti sotto la direzione del presidente della commissione. Il relatore firma tali comunicazioni a nome della commissione.

3. Il relatore prepara le riunioni interne della commissione e le procedure orali.

4. Il relatore redige i progetti di decisione.

Articolo 5

Cancellerie

1. Presso le commissioni di ricorso sono istituite cancellerie. Le relative funzioni sono esercitate da cancellieri. Uno dei cancellieri può essere designato come cancelliere capo.

2. L'organo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 può affidare ai cancellieri compiti che non presentano difficoltà giuridiche o tecniche, in particolare quelli relativi alla rappresentanza, alla presentazione delle traduzioni, alla consultazione pubblica dei fascicoli e alle notifiche.

3. Il cancelliere presenta al presidente della commissione una relazione sulla ammissibilità di ciascun nuovo ricorso presentato.

4. I verbali delle procedure orali e della istruzione probatoria sono redatti dal cancelliere o, previo consenso del presidente dell'Ufficio, da qualsiasi altro dipendente dell'Ufficio designato dal presidente della commissione.

Articolo 6

Modifica della composizione delle commissioni

1. Qualora la composizione di una commissione sia modificata successivamente alla procedura orale, le parti sono informate che, se una di esse lo richiede, la procedura orale è rinnovata dinanzi alla commissione nella nuova composizione. Il rinnovo della procedura orale ha luogo anche qualora il nuovo membro della commissione lo richieda e gli altri membri vi consentano.

2. Il nuovo membro della commissione è vincolato alla stessa stregua degli altri dalle decisioni interlocutorie già adottate.

3. Quando un membro di commissione sia impedito allorché la commissione ha già adottato la decisione definitiva, non si provvede alla sostituzione. Se si tratta del presidente della commissione, la decisione è sottoscritta in sua vece dal membro della commissione con maggiore anzianità di servizio presso la commissione stessa; a parità di anzianità di servizio, sottoscrive il membro più anziano d'età.

Articolo 7

Riunione di ricorsi

1. Se contro una stessa decisione sono presentati più ricorsi, questi sono trattati nell'ambito dello stesso procedimento.

2. Se contro decisioni diverse sono presentati ricorsi che debbono essere esaminati da una commissione nella medesima composizione, questa, con l'accordo delle parti, può trattare tali ricorsi nell'ambito dello stesso procedimento.

*Articolo 8***Rinvio all'organo di prima istanza**

Qualora il procedimento dell'organo di prima istanza che ha adottato l'impugnata decisione presenti gravi vizi, la commissione annulla la decisione e rinvia la causa a tale organo oppure decide essa stessa in merito, salvo ragioni contrarie.

*Articolo 9***Procedura orale**

1. Qualora venga esperita la procedura orale, la commissione provvede affinché le parti forniscano tutte le informazioni e i documenti utili prima dell'udienza.
2. Insieme alla citazione alla procedura orale, la commissione può inviare alle parti una comunicazione indicante i punti che, a quanto consta, rivestono particolare importanza o il fatto che talune questioni non sono più controverse, ovvero contenente osservazioni che consentano di concentrare la procedura sui punti essenziali.
3. La commissione procura che il caso esaminato sia maturo per la decisione al termine della procedura orale, a meno che non vi ostino particolari ragioni.

*Articolo 10***Comunicazioni alle parti**

Qualsiasi comunicazione alle parti che la commissione ritenga utile effettuare in merito alla possibile valutazione di determinate questioni di diritto o di fatto deve avvenire in modo tale da non risultare vincolante per la commissione stessa.

*Articolo 11***Osservazioni su questioni d'interesse generale**

La commissione, su sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata del presidente dell'Ufficio, può invitare quest'ul-

timo a presentare per iscritto od oralmente osservazioni su questioni d'interesse generale che sorgano nell'ambito di procedimenti dinanzi ad essa pendenti. Le parti hanno il diritto di prendere posizione su tali osservazioni.

*Articolo 12***Deliberazioni che precedono le decisioni**

Il relatore presenta agli altri membri della commissione un progetto della decisione da adottare e fissa un congruo termine affinché possano opporsi o sollecitare modifiche. La commissione si riunisce per deliberare sulla decisione da adottare se risulta che i suoi membri hanno opinioni divergenti. Partecipano alla deliberazione soltanto i membri della commissione. Tuttavia il presidente della commissione interessata può autorizzare ad assistervi altri funzionari, quali cancellieri o interpreti. La deliberazione è segreta.

*Articolo 13***Ordine da seguire nella votazione**

1. Nella deliberazione dei membri di commissione, il relatore esprime la propria opinione per primo ed il presidente per ultimo, a meno che non svolga le funzioni di relatore.
2. Nelle votazioni viene seguito lo stesso ordine, salvo che il presidente vota per ultimo quando è altresì relatore.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 217/96 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1996****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	59,6	0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	61,6	
	060	80,2		204	68,8	
	064	59,6		464	215,0	
	066	41,7		600	89,8	
	068	62,3		624	67,5	
	204	60,7		999	100,5	
	208	44,0		0805 30 20	052	70,7
	212	97,2			204	45,8
	624	93,6			388	67,5
	999	66,5			400	56,6
					512	54,8
0707 00 10	052	111,6	520	66,5		
	053	216,5	524	100,8		
	060	61,0	528	87,1		
	066	53,8	600	78,9		
	068	118,4	624	48,6		
	204	144,3	999	67,7		
	624	191,2	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0	
	999	128,1		064	78,6	
0709 10 10	220	420,8	388	39,2		
	999	420,8	400	82,6		
0709 90 73	052	139,0	404	64,1		
	204	77,5	508	68,4		
	412	54,2	512	51,2		
	624	241,6	524	57,4		
	999	128,1	528	48,0		
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	48,3	624	86,5		
	204	35,4	728	107,3		
	208	68,2	800	78,0		
	212	43,0	804	21,0		
	220	54,3	999	65,1		
	388	40,5	0808 20 31	052	86,3	
	400	43,7		064	72,5	
	436	41,6		388	104,7	
	448	29,2		400	94,0	
	600	55,0		512	89,7	
	624	54,1		528	84,1	
	999	46,7		624	79,0	
				728	115,4	
	0805 20 11	052	49,4	800	55,8	
		204	70,9	804	112,9	
624		72,4	999	89,4		
999		64,2				

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 218/96 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1996
che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore
multiplo (spray) originari del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3057/95⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3.

considerando che il regolamento (CE) n. 2524/95 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾; sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽¹¹⁾;

considerando che per i garofani a fiore multiplo (spray) originari del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 117/96 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore multiplo (spray) originari del Marocco; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale;

considerando che è stato constatato che la sospensione del dazio doganale preferenziale di cui al regolamento (CE) n. 117/96 era basata su informazioni errate comunicate da uno Stato membro; che, di conseguenza, è necessario rendere il presente regolamento retroattivo e ripristinare il dazio preferenziale a decorrere dal 25 gennaio 1996,

⁽⁵⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 42.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 96.

⁽¹¹⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 36.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore multiplo (spray) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1996.

Esso è applicabile a decorrere dal 25 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1995

relativa agli aiuti concessi dall'Italia alla società Enichem Agricoltura SpA

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/115/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi di tali articoli e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 16 marzo 1994 la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE in relazione agli aiuti concessi alla società Enichem Agricoltura SpA (in prosieguo : « l'Enichem Agricoltura »).

La società opera principalmente nel campo della produzione e della distribuzione di fertilizzanti, nell'ambito del sottogruppo chimico della holding statale italiana ENI. Essa è detenuta al 100 % dall'ENI tramite la subholding finanziaria SCI ed è stata ricapitalizzata con 198 Mrd di LIT nel 1991, 316 Mrd di LIT nel 1992 e 756 Mrd di LIT nel 1993. La Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti di questi apporti di capitale, che ammontano in totale a 1 270 Mrd di LIT. La decisione della Commissione è stata pubblicata insieme all'invito agli altri Stati membri e ai

terzi interessati a presentare le proprie osservazioni in proposito ⁽¹⁾.

Dopo una prima riunione svoltasi il 15 aprile 1994 tra rappresentanti della Commissione e della società, il governo italiano ha risposto ufficialmente, con lettera del 6 giugno 1994, presentando un piano di ristrutturazione dettagliato per tutto il gruppo. Nella stessa lettera la Commissione veniva informata di un'ulteriore ricapitalizzazione e di ulteriori misure finanziarie oltre a quelle oggetto del suddetto procedimento ex articolo 93, paragrafo 2. Tali misure consistevano in un conferimento di capitale di 648 Mrd di LIT, già versato dal governo italiano, e in una sovvenzione di 900 Mrd di LIT che il governo italiano intendeva versare nel corso del 1994 a copertura di costi di ristrutturazione.

Con lettera del 19 agosto 1994 la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di estendere il procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 a tali ulteriori misure di aiuto pari a 1 548 Mrd di LIT. Tale decisione è stata oggetto della comunicazione della Commissione del 31 agosto 1994 ⁽²⁾.

L'importo totale degli aiuti oggetto del procedimento è pertanto pari a 2 818 Mrd di LIT.

In entrambe le suddette decisioni, la Commissione — data l'importanza degli scambi esistenti tra gli Stati membri nel settore agrochimico (fertilizzanti) e viste la

⁽¹⁾ GU n. C 151 del 2. 6. 1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 243 del 31. 8. 1994, pag. 4.

situazione finanziaria della società e le informazioni a sua disposizione — ha concluso che le misure in questione potevano configurare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE. Le informazioni a disposizione della Commissione non le consentivano di considerare dette misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 o con il funzionamento dell'accordo SEE. Essa ha concluso che in ogni caso tale compatibilità poteva essere stabilita solo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Il governo italiano ha risposto ufficialmente all'estensione del procedimento con lettera del 28 settembre 1994, con la quale ha fornito ulteriori informazioni sul piano di ristrutturazione e sulle misure finanziarie supplementari.

Nel corso del procedimento la Commissione ha ricevuto osservazioni dal governo tedesco e da un'impresa norvegese. Tali osservazioni sono state trasmesse al governo italiano con lettere del 27 ottobre e dell'8 novembre 1994. Con lettere del 26 ottobre 1994 e del 6 febbraio 1995 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni al governo italiano sulla futura cessione della società ristrutturata.

Il governo italiano ha risposto con lettere del 29 novembre 1994 e del 14 febbraio 1995, annunciando nella prima l'intenzione di porre in liquidazione l'Enichem Agricoltura, come poi è effettivamente avvenuto il 22 dicembre 1994. In tale occasione la denominazione della società è stata cambiata in « Agricoltura SpA in liquidazione ».

Nel corso di tutto il procedimento la Commissione ha tenuto altre riunioni nonché contatti informali con i rappresentanti della società, che le hanno consentito di chiarire meglio il carattere, le dimensioni e i probabili effetti degli interventi di ristrutturazione. La società, in via informale, ha inoltre messo a disposizione altri documenti.

L'Enichem Agricoltura fa parte delle società il cui processo di riduzione del debito è sottoposto a monitoraggio fino alla fine del 1996, conformemente all'accordo fra il governo italiano e Commissione del luglio 1993, di cui all'allegato 3 della comunicazione della Commissione del 29 dicembre 1993⁽¹⁾. L'accordo stabilisce tuttavia che, per quanto riguarda le operazioni suscettibili di costituire aiuti di Stato, resta impregiudicato il trattamento caso per caso di tali misure ai sensi delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

⁽¹⁾ GU n. C 349 del 29. 12. 1993, pag. 2.

II

Nelle sue lettere di risposta all'apertura e all'estensione del procedimento ex articolo 93, paragrafo 2 il governo italiano, oltre a fornire dettagli e informazioni in merito al piano di ristrutturazione dell'Enichem Agricoltura, ha espresso l'opinione generale che il finanziamento della società costituisse una semplice decisione industriale e che il comportamento dell'azionista ENI a questo proposito dovesse essere considerato analogo a quello di un investitore privato.

Dopo aver preso atto della difficile situazione e delle limitate prospettive della società di cui trattasi, l'ENI avrebbe deciso di investire i fondi in questione per evitare il fallimento dell'impresa e per finanziare l'attuazione di un processo di ristrutturazione e di razionalizzazione. Il fine ultimo dell'operazione sarebbe la riduzione al minimo delle perdite che l'ENI dovrebbe comunque sostenere, nella sua qualità di azionista unico dell'Enichem Agricoltura, anche in assenza dei conferimenti di capitale in questione, essendo illimitatamente responsabile dei debiti della società in caso di fallimento in forza dell'articolo 2362 del codice civile italiano. Il governo italiano sostiene che in quest'ultimo caso, i costi finali per l'ENI sarebbero molto più alti.

Le autorità italiane hanno ricordato inoltre che un tale comportamento era stato giudicato ammissibile dalla Corte di giustizia nella sentenza 21 marzo 1991, Italia/Commissione, Causa C 303/88⁽²⁾. In questa sentenza la Corte ha affermato che una società madre può, per un periodo limitato, sopportare le perdite della società da essa controllata, per consentirle di cessare le attività nelle migliori condizioni. La Corte ha aggiunto che una tale decisione può essere motivata non solo dalla probabilità di ricevere un profitto materiale indiretto, ma anche da considerazioni quali la salvaguardia dell'immagine del gruppo o il riorientamento delle sue attività.

III

1. Per quanto riguarda la sostanza della ristrutturazione il governo italiano ha fornito informazioni sugli interventi di ristrutturazione intrapresi tra il 1991 e il 1993 come pure su un piano di ristrutturazione avviato nel 1994, che dovrebbe essere completato prima del 1997.

In sintesi il processo di ristrutturazione e di razionalizzazione dovrebbe portare ad un cambiamento radicale della posizione strategica della società sul mercato dei fertilizzanti. Gli obiettivi principali del piano di ristrutturazione sono i seguenti :

⁽²⁾ Racc. 1991, pag. I-1443.

- l'attività commerciale dovrebbe essere concentrata principalmente sul mercato interno e dovrebbero essere ridotte le esportazioni, non redditizie perché penalizzate dagli alti costi di trasporto, per riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta;
- la produzione dovrebbe essere concentrata solo nei siti integrati di Ferrara (urea e ammoniaca) e Ravenna (CAN e fertilizzanti NPK), che sono più competitivi in quanto localizzati nella regione italiana di maggior consumo; essi sono, inoltre, collegati tra loro da un condotto per ammoniaca;
- l'ENI dovrebbe infine abbandonare il settore costituendo partnerships con altri operatori europei e/o cedendo la società.

2. Il processo di ristrutturazione è stato deciso in seguito al riconoscimento di una situazione di mercato difficile e di prospettive negative che hanno costretto gli operatori europei a ridurre drasticamente le loro capacità di produzione.

Si prevede che il consumo di fertilizzanti continuerà a diminuire nei prossimi anni sul mercato dell'Europa occidentale, nonostante la tendenza attualmente prevista a livello mondiale sia più favorevole. La pressione concorrenziale dei paesi dell'Europa dell'Est ed extraeuropei resterà forte, nonostante il previsto aumento della domanda interna e dei costi di produzione di questi paesi.

Questi ed altri fattori, quali la revisione della PAC, la caduta dei prezzi agricoli, l'apertura dei mercati e le nuove norme GATT, nonché le nuove norme di protezione dell'ambiente, hanno costretto l'industria europea dei fertilizzanti ad affrontare una ristrutturazione totale per ridurre le capacità in eccesso e quelle inefficienti e riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta.

Di conseguenza, la ristrutturazione dell'Enichem Agricoltura comporta principalmente l'abbandono di gran parte delle attività della società relative sia ai prodotti intermedi che ai prodotti finali, con la conseguente chiusura di una serie di siti produttivi e la cessione o la liquidazione di alcune società controllate e di alcune attività (Isagro, Conserv Inc., Terni Industrie chimiche, Sariaf, ecc). Come si è detto, la società ristrutturata si basa ora principalmente su due unità di produzione integrate, situate a Ferrara e a Ravenna, nella regione italiana di maggiore consumo. Queste due unità, insieme allo stabilimento di Barletta e ai servizi centrali di gestione, amministrazione e vendita, costituiscono il nucleo centrale dell'assetto finale dell'Enichem Agricoltura dopo la ristrutturazione, che sarà posto in vendita come previsto nel piano di ristrutturazione. In prosieguo si farà riferimento a questa parte dell'Enichem Agricoltura come al « settore di attività ristrutturato ».

La seguente tabella illustra l'evoluzione della capacità di produzione della società in relazione ai principali fertilizzanti a partire dal 1990.

(t/a x.000)

Sito	Impianti	Concimi intermedi	Capacità 31. 12. 1989	Capacità 31. 12. 1994	Note
MARGHERA	Acido solforico	Intermedi	100	—	Chiuso
	Ammoniaca	Intermedi	170	—	Chiuso
	Urea	Intermedi	170	—	Chiuso
	Acido nitrico	Intermedi	330	—	Chiuso
	Nitrato ammonico	Concimi	460	—	Chiuso
	NPK	Concimi	600	—	Chiuso
	SSP	Concimi	300	—	Trasferito a Enichem SpA
RAVENNA	Ammoniaca	Intermedi	240	—	Chiuso
	Acido nitrico	Intermedi	400	400	In vendita
	Nitrato ammonico	Concimi	480	500	In vendita
	NPK	Concimi	400	400	In vendita
FERRARA	Ammoniaca	Intermedi	500	500	In vendita
	Urea	Concimi	550	500	In vendita
TERNI (Terni Industrie Chimiche SpA)	Ammoniaca	Intermedi	130	130	
	Urea	Concimi	110	110	Società in vendita
	Acido nitrico	Intermedi	80	80	
	Nitrato di calcio	Concimi	100	100	
MANFREDONIA	Ammoniaca	Intermedi	350	—	Chiuso
	Urea	Concimi	550	—	Chiuso

(1/a x.000)

Sito	Impianti	Concimi intermedi	Capacità 31. 12. 1989	Capacità 31. 12. 1994	Note
PRIOLO	Ammoniacca	Intermedi	350	—	Chiuso
	Acido nitrico	Intermedi	170	—	Chiuso
	NPK	Concimi	400	—	Chiuso
SAN GIUSEPPE DI CAIRO	Ammoniacca	Intermedi	170	—	Chiuso
	Urea	Concimi	190	—	Chiuso
GELA	Ammoniacca	Intermedi	100	—	Chiuso
	Acido solforico	Intermedi	200	200	Trasferito a Praoil (ENI)
	Acido fosforico	Intermedi	120	120	Fermato (ISAF)
	Acido solforico	Intermedi	170	170	Fermato (ISAF)
	NPK	Concimi	350	350	Fermato (ISAF)
CROTONE	Acido nitrico	Intermedi	100	—	Chiuso
	NPK/SSP	Concimi	200	—	Chiuso
PORTO, EMPEDOCLE	SSP	Concimi	100	—	Chiuso
BARLETTA	SSP/NPK (1)	Concimi	100	100	In vendita
Altre Fabbriche (ex Fertigest)	SSP/NPK	Concimi	200	—	Chiuso
TOTALE CONCIMI			5 430	2 060	
TOTALE INTERMEDI			3 680	1 600	

(1) Solo granulazione.

Fonte: Enichem Agricoltura.

In totale, per quanto riguarda i soli fertilizzanti azotati, le capacità sono state ridotte di 910 Kt/anno per l'urea, di 460 Kt/anno per il nitrato di ammonio e di 1 200 Kt/anno per i fertilizzanti NPK.

Chiusure di capacità e cessioni, ma anche misure interne di razionalizzazione, hanno determinato un'ampia riduzione della forza lavoro dell'impresa (58 % pari a 3 708 dipendenti su 6 354) tra il 1990 e il 1993. Un'ulteriore razionalizzazione e la vendita di altre attività determineranno riduzioni supplementari di personale. Alla fine del processo di ristrutturazione l'impresa, in gran parte consistente negli stabilimenti di Ferrara e Ravenna e nei servizi amministrativi e commerciali centrali, conterà solo 450 dipendenti circa, con una riduzione globale del personale del 93 % dal 1990, ottenuta principalmente con cessazione definitiva del rapporto di lavoro.

3. Secondo il piano la ristrutturazione dovrà essere completata nel quadro del processo di liquidazione e privatizzazione dell'Enichem Agricoltura. In particolare, dovranno essere risolte le seguenti situazioni:

— Gela: tre impianti (acido fosforico, acido solforico e fertilizzanti NPK) facenti capo alla società ISAF sono

fermi perché non competitivi a causa dell'alto costo dei fosfati naturali; saranno venduti o chiusi nell'ambito del processo di liquidazione;

— Terni Industrie Chimiche: questa società controllata è in vendita e la cessione sarà completata nell'ambito del processo di liquidazione;

— Sariaf: questa impresa (14 Mrd di LIT circa di fatturato nel 1994) è ubicata a Faenza (Ravenna) ed è attiva nella fabbricazione di concimi speciali, dispositivi fisici per l'agricoltura e pesticidi formulati; è in vendita e la cessione sarà ultimata nel quadro del processo di liquidazione;

— Ferrara e Ravenna: per il periodo 1995-1997 sono previsti ulteriori investimenti relativi principalmente alla manutenzione e all'automazione degli impianti, ai costi di adeguamento alle norme ambientali e di sicurezza, alla razionalizzazione della produzione e allo sviluppo di nuovi prodotti adeguati agli standard richiesti dal mercato. [...] (*)

Le ultime due unità deterranno la maggior parte della capacità finale e della produzione prevista dell'Enichem Agricoltura, che saranno così ripartite:

(*) Dati riservati.

<i>(Kt/anno)</i>			
Sito	Impianti	Capacità	Produzione
Ferrara	Urea	500	480
Ravenna	CAN	500	490
	concimi NPK		
	— reazione chimica	400	
	— miscugli	100	460

Si prevede che la nuova impresa abbia una quota del 35 % del mercato italiano (la quota era del 50 % nel 1991/92), escluse le attività commerciali. Poiché la produzione sarà assorbita per lo più dal mercato interno, si prevede che alla fine del processo di ristrutturazione le quantità esportate in Europa non saranno significative. Ne conseguirà una notevole riduzione della quota del mercato europeo, nel quale l'Enichem Agricoltura ha esportato nel 1991/92 1 000 kt/anno.

Come indicato da analisi sull'efficienza in termini di costi effettuate dall'[, . .], le unità di produzione di Ferrara e Ravenna sono classificate tra gli impianti europei di fertilizzanti di livello competitivo medio/alto.

In vista della riduzione delle quote di mercato, la struttura commerciale è oggetto di misure di razionalizzazione, riduzione e concentrazione su un numero più limitato sia di clienti che di unità di stoccaggio e distribuzione. I costi fissi vengono ridotti con un conseguente effetto benefico sulla redditività.

4. Come accennato nella parte I, il 22 dicembre 1994, la società è stata posta in liquidazione con la prospettiva di una sua chiusura definitiva e di una riduzione al minimo degli oneri che saranno sostenuti dall'ENI, suo azionista.

Il processo di liquidazione si fonderà principalmente sulla vendita a privati del settore di attività ristrutturato dell'Enichem Agricoltura. Saranno privatizzate anche le due società controllate Terni Industrie Chimiche e Sariaf. Le restanti attività saranno vendute o liquidate e le passività saldate.

In attesa della privatizzazione gli stabilimenti dell'Enichem Agricoltura sono stati dati in affitto dal liquidatore all'Enichem SpA, che si trova in una posizione migliore per gestirli. Il relativo contratto è stato stipulato a condizioni commerciali e spirerà automaticamente con l'entrata in vigore del contratto di vendita.

Il processo di privatizzazione del settore di attività ristrutturato e delle società controllate Terni Industrie Chimiche e Sariaf è stato avviato con l'assistenza di consulenti finanziari indipendenti. È già stato pubblicato sulla stampa un invito a presentare offerte. Il governo italiano ha comunicato alla Commissione la data entro la quale la privatizzazione dovrebbe essere ultimata.

5. Nell'ambito del processo di ristrutturazione sono state presentate previsioni finanziarie per i prossimi anni che tengono conto, da un lato, dei futuri risultati finanziari delle attività ristrutturate e, dall'altro, dei costi del processo di liquidazione e dei ricavi della privatizzazione.

Le previsioni finanziarie sono state pertanto suddivise in due settori finanziari principali, uno relativo all'attività operativa del settore ristrutturato (principalmente Ravenna, Ferrara e servizi centrali) e uno relativo alle parti in liquidazione.

Per quanto riguarda il primo settore, le previsioni si basano su uno scenario che tiene conto degli indicatori macroeconomici generali relativi all'Italia e di dati elaborati dalla World Bank e da altre imprese specializzate del settore (British Sulphur e Fertecon), relativi ai costi delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei prodotti finali. Il settore di attività ristrutturato dovrebbe raggiungere un buon livello di redditività già nel 1995 e le stime per il 1994 indicano che un risultato positivo è già realizzato in tale anno, anche grazie alla migliore situazione del mercato. Il settore di attività ristrutturato avrà un fatturato di 630 Mrd di LIT circa, [...].

Il settore in liquidazioni comprende tutte le altre attività dell'Enichem Agricoltura, che saranno vendute o liquidate con una perdita conclusiva stimata a 900 Mrd di LIT, che sarà coperta dall'aiuto. Questo importo è al netto dei proventi previsti dalla vendita del settore di attività ristrutturato e delle società controllate Terni Industrie Chimiche e Sariaf.

6. Al termine di tale processo, la ristrutturazione e liquidazione dell'Enichem Agricoltura avrà comportato un esborso finanziario globale per l'azionista pari a 2 818 Mrd di LIT (circa 1 500 Mio di ECU), in parte sotto forma di conferimenti di capitale già effettuati nel periodo 1991-1994 (1 918 Mrd di LIT) e in parte con il finanziamento progressivo del processo di liquidazione (900 Mrd di LIT).

I conferimenti di capitale del periodo 1991-1993 sono stati utilizzati per coprire le perdite relative alle operazioni di ristrutturazione ed alle chiusure. Come si è visto, queste operazioni hanno determinato importanti riduzioni del personale che hanno causato importanti costi sociali. Anche i costi relativi alle misure di sicurezza e di protezione ambientale connesse alle chiusure sono stati considerevoli.

L'aiuto destinato a finanziare il processo di liquidazione, calcolato sulla base di un piano di liquidazione, coprirà le passività dell'Enichem Agricoltura al 22 dicembre 1994 che non saranno compensate dai proventi della vendita di immobilizzazioni e attività e da altri crediti, nonché i costi amministrativi e finanziari dovuti alla gestione del processo di liquidazione. L'aiuto copre anche i costi e le perdite dovuti alla progressiva cessazione delle attività produttive destinate ad essere chiuse.

L'importo finale delle perdite di liquidazione che devono essere coperte dall'aiuto risulta da una stima prudente, basata sulla situazione finanziaria dell'Enichem Agricoltura, delle future entrate e perdite dovute alla cessione e alla svalutazione di elementi dell'attivo e ai costi operativi della liquidazione.

IV

Oltre alle osservazioni inviate dal governo italiano, la Commissione ha ricevuto commenti da parte del governo tedesco e di un'impresa norvegese.

Il governo tedesco ha espresso l'opinione che il caso debba essere valutato nel lungo termine facendo globalmente riferimento al gruppo ENI e al settore chimico guidato dall'Enichem. Il governo tedesco osserva che, a partire dal 1980, sono stati concessi vari aiuti all'ENI e all'Enichem, ma che i loro risultati finanziari sono stati nel complesso negativi ed esprime la propria generale preoccupazione sul fatto che l'aiuto in questione possa alterare le condizioni degli scambi nel mercato comune.

L'impresa norvegese ha sottolineato che, a suo parere, alcune condizioni dovrebbero essere imposte esplicitamente all'Enichem Agricoltura, qualora l'aiuto venga autorizzato. In primo luogo la ristrutturazione e le chiusure dovrebbero essere permanenti e la Commissione dovrebbe assicurarsi che tale condizione venga rispettata. In secondo luogo gli impianti di produzione chiusi dovrebbero essere venduti solo ad acquirenti di paesi terzi che, secondo le previsioni della Commissione, non possano costituire potenziali fornitori del mercato comunitario. Inoltre, i proventi di tali vendite dovrebbero ridurre l'importo dell'aiuto alla ristrutturazione eventualmente autorizzato dalla Commissione e non divenire aiuto al funzionamento a favore dell'Enichem Agricoltura.

Il governo italiano ha replicato alle osservazioni del governo tedesco sottolineando che la situazione finanziaria dell'ENI è sempre stata positiva salvo nel 1992 e che tutte le misure finanziarie menzionate sono state sottoposte alla valutazione della Commissione conformemente alle norme sugli aiuti di Stato.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'impresa norvegese, il governo italiano ha confermato che tutti i siti

produttivi dichiarati nel piano di ristrutturazione sono già stati svuotati e bonificati e che le relative misure di sicurezza sono già state poste in essere. Il governo italiano ha contestato inoltre la condizione che gli impianti chiusi siano venduti al di fuori della Comunità, poiché non si tratta di una condizione prevista dalla Commissione per situazioni di questo tipo. Esso ha confermato infine che la vendita degli attivi dell'Enichem Agricoltura sarà effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalla decisione della Commissione relativa alla legge portoghese n. 11/1990, oggetto della comunicazione del 17 settembre 1993⁽¹⁾, e che il ricavato di tali vendite andrà a compensare parte delle perdite dovute al processo di liquidazione.

V

1. Conferma dell'esistenza di aiuti

Per determinare se le misure di cui sopra comportino elementi di aiuto, la Commissione analizza i flussi di capitale tra lo Stato proprietario e le imprese pubbliche applicando il principio dell'investitore in un'economia di mercato, come descritto nella comunicazione della Commissione sulle imprese pubbliche del 28 luglio 1993⁽²⁾.

Secondo tale principio, ampiamente confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla prassi della Commissione (vedi la comunicazioni di cui sopra), una transazione comporta un aiuto se non sarebbe stata effettuata da un investitore privato operante in normali condizioni di mercato.

Sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione e come illustrato sopra, l'importo investito dallo Stato italiano nella ristrutturazione dell'Enichem Agricoltura, attraverso la holding ENI, ammonta in definitiva a 2 818 Mrd di Lit.

Gli apporti di capitale, in parte già effettuati, sono riepilogati qui sotto:

(Mrd di LIT)

	1991	1992	1993	1994	1995-...	Totale
Fondi erogati all'Enichem Agricoltura	198	316	756	648	900	2 818

La Commissione osserva che l'azionista dell'Enichem Agricoltura l'ENI, è una holding industriale controllata al 100 % dal Ministero del tesoro italiano. Di conseguenza qualsiasi decisione dell'ENI di investire nelle società da essa controllate e ogni conseguente carenza di redditività

⁽¹⁾ GU n. C 253 del 17. 9. 1993, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. C 307 del 13. 11. 1993, pag. 3.

di tali investimenti produce un corrispondente effetto negativo sul ritorno che l'ENI dovrebbe produrre per il suo azionista. Anche se non è stato effettuato alcun apporto di capitale all'ENI finalizzato alla ristrutturazione dell'Enichem Agricoltura, la ristrutturazione stessa è stata finanziata con proventi che altrimenti sarebbero affluiti all'azionista Stato in forma di dividendi o di accresciuto valore del capitale. Di fatto l'ENI non ha prodotto alcun reddito per lo Stato azionista nell'ultimo decennio; i fondi che l'ENI ha messo a disposizione delle sue società controllate vanno quindi considerati come fondi dello Stato. L'ENI non avrebbe neppure potuto decidere di ricapitalizzare continuamente l'Enichem Agricoltura, nonostante il perdurante deterioramento della sua redditività e dei suoi conti, senza l'approvazione tacita o espressa dell'azionista pubblico.

L'intero investimento dello Stato nella ristrutturazione dell'Enichem Agricoltura non produrrà un rendimento adeguato in futuro. Le iniezioni effettuate nel periodo 1991-1994, prima che la società fosse messa in liquidazione, sono state evidentemente compiute allo scopo di evitare che l'impresa fallisse e per mettere in atto misure di ristrutturazione. Questi fondi sono stati utilizzati semplicemente per coprire le perdite dell'Enichem Agricoltura senza alcuna prospettiva di trarne un utile. Essi sono stati apportati prima che un piano di ristrutturazione completo e coerente fosse stato elaborato. Visti i risultati economici negativi dell'Enichem Agricoltura nel corso dell'intero periodo, essi devono essere considerati come parte del processo che ha portato alla decisione degli azionisti di liquidare l'Enichem Agricoltura e di dismetterne completamente le attività. Nessun azionista privato avrebbe accettato risultati così negativi per un periodo così prolungato. Inoltre, i risultati positivi attesi al termine della ristrutturazione dell'Enichem Agricoltura sono troppo limitati in confronto al finanziamento globale, e non possono essere considerati un ritorno sufficiente sull'investimento dello Stato. L'affermazione del governo italiano secondo la quale l'ENI avrebbe agito come un investitore privato in una situazione simile non può essere accettata, dato che tale investitore avrebbe invece provveduto ben prima alla liquidazione o alla ristrutturazione dell'impresa. Inoltre, per quanto riguarda la sentenza della Corte di giustizia menzionata dal governo italiano (vedi parte II), il periodo nel quale l'Enichem Agricoltura ha subito gravi perdite è troppo lungo (cinque anni) e l'ammontare delle perdite troppo elevato per giustificare il comportamento dell'ENI definendolo analogo a quello di una holding privata. L'intero importo in questione va quindi considerato come un aiuto.

La perdite legate al processo di liquidazione costituiscono aiuti per loro stessa natura. Esse rappresentano passività garantite ed infine pagate, sulla base del disposto dell'articolo 2362 del codice civile italiano, dall'azionista, in seguito alla messa in liquidazione volontaria della società.

Tale garanzia ha assistito le passività dell'Enichem Agricoltura negli ultimi anni durante i quali la società ha

continuato a produrre pesanti perdite. In tali condizioni un imprenditore privato avrebbe cercato di limitare le sue obbligazioni nei confronti della propria società controllata in difficoltà, decidendo di porla in liquidazione fin dal momento in cui non poteva ragionevolmente aspettarsi un ristabilimento della sua redditività, ed in cui il rapporto fra attività e passività mostrava ancora un saldo positivo. Non avendo l'ENI mantenuto un tale comportamento razionale ed avendo deciso di liquidare volontariamente l'Enichem Agricoltura solo molto più tardi, al fine di coprire perdite e debiti e aiutare così il processo di ristrutturazione e riorganizzazione, il costo di tale operazione deve essere considerato aiuto. Il costo finale della liquidazione, che ammonta a 900 MRD di LIT, è al netto dei proventi che l'ENI si aspetta dalla vendita dell'Enichem Agricoltura.

Negli ultimi anni l'Enichem Agricoltura ha figurato tra i sette maggiori operatori della Comunità per fatturato e ha esportato una quota importante della sua produzione. Sul mercato italiano dei concimi la società soddisfaceva nel 1992 il 50 % della domanda totale e deterrà una quota di mercato del 35 % circa, alla fine del processo di ristrutturazione. La Commissione conclude pertanto, tenendo conto anche della difficile situazione del settore, che l'aiuto totale pari a 2 818 Mrd di LIT altera effettivamente gli scambi intracomunitari e costituisce pertanto aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE.

2. *Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune*

Nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 92 del trattato sono elencati alcuni tipi di aiuti che sono compatibili con il mercato comune.

Data la natura dell'operazione in esame, l'articolo 92, paragrafo 2 e l'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) non si applicano gli aiuti di cui trattasi.

Data la dispersione delle attività e delle sedi del gruppo, e considerato che le misure non hanno finalità regionali, potrebbe essere presa in considerazione solo la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), in quanto si tratterebbe di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche.

Come si è detto sopra, le misure sembrano costituire aiuti specificamente destinati a permettere all'Enichem Agricoltura di proseguire l'attività e a finanziare un progetto di ristrutturazione volto a ripristinare la redditività della società.

I criteri in base ai quali la Commissione valuta gli aiuti alla ristrutturazione di imprese in difficoltà sono illustrati negli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» da essa adottati il 27 luglio 1994⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

In tale testo la Commissione sottolinea che la compatibilità di questo tipo di aiuti va valutata con criteri rigorosi in quanto essi possono indebitamente scaricare problemi sociali o industriali di uno Stato membro su un altro, in particolare spostando ingiustamente l'onere dell'aggiustamento strutturale, e le relative difficoltà sociali ed industriali, su altri produttori.

Per questo motivo, perché la Commissione autorizzi un aiuto ad hoc ad un'impresa in difficoltà, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni generali: innanzitutto l'aiuto deve ripristinare entro un lasso di tempo ragionevole la redditività a lungo termine dell'impresa; si devono poi evitare indebite distorsioni della concorrenza; infine, gli aiuti devono essere proporzionali ai costi e ai benefici della ristrutturazione. Solo se sussistono tali condizioni si può ritenere che gli aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, com'è necessario perché possa applicarsi la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

È su questa base che la Commissione ha esaminato la documentazione e il piano di ristrutturazione presentati dalle autorità italiane, con particolare riguardo a elementi quali il ripristino della redditività dell'impresa, la riduzione della sua capacità produttiva, l'evoluzione della sua posizione competitiva sul mercato, la proporzionalità dell'aiuto alla ristrutturazione e il contributo del beneficiario dell'aiuto al finanziamento della medesima nonché i piani di privatizzazione della società.

3. Ripristino della redditività e privatizzazione

In generale la condizione imprescindibile per tutti i piani di ristrutturazione è che questi devono ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.

Come illustrato nella parte I, l'Enichem Agricoltura è stata posta in liquidazione nel dicembre 1994 e solo alcuni stabilimenti produttivi e alcuni settori di attività, dopo essere stati ristrutturati, continueranno ad essere operativi per essere infine privatizzati.

Si può ragionevolmente contare sul fatto che la ristrutturazione intrapresa e da portare a termine nei prossimi anni nel quadro del processo di liquidazione, consentiranno all'Enichem Agricoltura di recuperare la redditività economico-finanziaria a lungo termine. Varie attività secondarie sono state cedute o abbandonate, il « core business » è stato sostanzialmente ridotto e limitato agli impianti e ai settori che possono contare su un buon livello di competitività sul mercato italiano e su quello europeo. Come si è detto, le stime dei risultati delle attività ristrutturate per il 1994 sono positive, e realistiche previsioni finanziarie per gli anni 1995-1998 indicano che

tali attività raggiungeranno un buon livello di redditività, accettabile per un investitore privato.

Inoltre, il governo italiano si è impegnato a privatizzare il settore di attività ristrutturato dell'Enichem Agricoltura e ha comunicato alla Commissione la data entro la quale la privatizzazione dovrebbe essere completata. La procedura di vendita, che comprende anche le società controllate Terni Industrie Chimiche e Sariaf, è già stata avviata.

L'impegno alla dismissione integrale e definitiva delle attività dell'Enichem Agricoltura è in linea con il programma generale di privatizzazione adottato dal governo italiano. Esso è stato inoltre confermato nel quadro del piano di riduzione dell'indebitamento sottoposto dall'Eni alla Commissione, conformemente alle disposizioni dell'accordo fra il governo italiano e la Commissione del luglio 1993. La messa in atto di detto piano viene seguita dalla Commissione sulla base di rapporti periodici e di incontri con rappresentanti dell'ENI e del governo italiano.

La decisione di privatizzare è stata tenuta in considerazione nella stima del valore netto dei costi di liquidazione da coprirsi tramite gli aiuti. La privatizzazione farà sì che in definitiva la società non potrà più contare su di un'assistenza pubblica privilegiata, dato che i suoi attuali legami diretti con lo Stato saranno definitivamente troncati. In questa situazione spetterà al nuovo proprietario assicurare l'efficienza economico-finanziaria definitiva della società senza ulteriore assistenza dello Stato.

4. Riduzione delle capacità

Un'altra condizione perché siano autorizzati aiuti alla ristrutturazione è che vengano prese misure per limitare le possibili ripercussioni negative sui concorrenti. Gli aiuti sarebbero altrimenti « contrari al comune interesse » e non potrebbero usufruire della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Nei settori che presentano sovraccapacità produttive strutturali occorre procedere ad una riduzione irreversibile della capacità dell'impresa.

Il documento pubblicato dall'EFMA nel novembre 1994 sull'industria comunitaria dei fertilizzanti afferma che, al momento attuale, detta industria si trova in una situazione di sovraccapacità produttiva strutturale di oltre il 20%. Secondo i dati della Commissione relativi al 1993, anno in cui la redditività è stata scadente ma la cui produzione difficilmente verrà superata, sono state prodotte nella Comunità 8,3 milioni di tonnellate di equivalente azoto di fertilizzanti da una capacità di circa 11,5 milioni di tonnellate di ammoniaca, con una percentuale di utilizzazione del 74%.

La ristrutturazione dell'Enichem Agricoltura comporta uno sforzo considerevole per ridurre la capacità produttiva dell'impresa in tutta la sua gamma di prodotti. Rispetto al 1990 l'impresa ha ridotto le proprie capacità produttive del 69% del quanto riguarda l'ammoniaca, del 60% per

l'urea, del 48 % per il nitrato di ammonio e del 64 % per l'NPK. Secondo le stime della Commissione basate sui dati Enichem ed EFMA, rispetto alle capacità esistenti nella Comunità nel 1991, queste chiusure rappresentano circa il 15 % per l'urea, il 5 % per il nitrato di ammonio e il 5 % per i concimi NPK. Anche la produzione di SSP è stata drasticamente ridotta mediante chiusure e cessioni.

La riduzione del personale è molto importante [...] il settore di attività ristrutturato impiegherà meno del 10 % del numero di dipendenti che l'impresa aveva nel 1990.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tenendo conto in particolare della significativa riduzione della quota dell'Enichem Agricoltura sul mercato dei fertilizzanti, che è altamente competitivo e soffre di sovraccapacità, la Commissione può concludere che la ristrutturazione dell'impresa e la sua posizione competitiva finale sul mercato non incideranno sulla concorrenza in misura contraria al comune interesse.

La Commissione sottolinea che la riduzione delle capacità risultante dalle chiusure, annunciate dal governo italiano come definitive, deve essere autentica e irreversibile. Gli impianti di cui trattasi non possono essere rimessi in funzione nemmeno da parte di nuovi proprietari, poiché in tal modo le capacità che hanno beneficiato di aiuti verrebbero reintrodotte sul mercato causando una forte distorsione della concorrenza.

La Commissione inoltre osserva che lo stabilimento di Gela (acido fosforico, acido solforico e fertilizzanti NPK) è fermo perché non è più competitivo nelle attuali condizioni. Qualsiasi piano che rimetta in funzione questo impianto, da parte dell'Enichem Agricoltura o di un eventuale acquirente, dovrebbe quindi prevedere misure di ristrutturazione e aiuti ulteriori che potrebbero determinare distorsioni della concorrenza. Prima di essere attuato un tale progetto dovrebbe pertanto essere notificato alla Commissione, ai fini di una sua valutazione sulla base delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

5. Proporzionalità degli aiuti alla ristrutturazione

Come si evince dalle informazioni comunicate dal governo italiano, gli apporti effettuati dall'ENI nel periodo 1991-1993 sono stati utilizzati per coprire le perdite derivanti dalle chiusure e dalle liquidazioni di società e dalla svalutazione di elementi dell'attivo. Inoltre la copertura delle perdite dovute alla liquidazione dell'Enichem Agricoltura, quali risultano dal piano finanziario connesso alla ristrutturazione, è per definizione direttamente collegata alle misure di chiusura e di ristrutturazione.

Si osserva che il beneficiario contribuirà in misura significativa al finanziamento del piano di ristrutturazione attraverso il reinvestimento dei proventi della vendita di attivi e società controllate nonché della stessa privatizzazione finale del settore di attività ristrutturato dell'Enichem

Agricoltura. Questo contributo è il massimo che possa essere fornito dal beneficiario, dato che tutte le attività saranno dismesse. Le stime di tali proventi, che sono compresi nel calcolo del costo finale della liquidazione, stimato a 900 Mrd di LIT, appaiono ragionevoli ed è probabile che siano confermate, anche tenendo conto del miglioramento della situazione del mercato e dei buoni risultati ottenuti nel 1994 dalle società controllate e dalle unità di cui trattasi.

La Commissione sottolinea che tali proventi devono essere utilizzati per rimborsare parte dei debiti pendenti dell'Enichem Agricoltura in liquidazione, per evitare che siano trasformati in ulteriori aiuti ad altre imprese o attività finanziariamente in difficoltà del gruppo, che non sono state ancora cedute.

A queste condizioni si ritiene che l'aiuto concesso non apporti liquidità supplementari all'Enichem Agricoltura, che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione, o che potrebbero finanziare nuovi investimenti non necessari ai fini della ristrutturazione stessa.

La Commissione osserva inoltre che in base al piano finanziario della società, il futuro livello degli oneri finanziari dell'Enichem Agricoltura non sarà indebitamente ridotto. La società non beneficerà inoltre di alcun credito d'imposta derivante da perdite coperte da cancellazioni di debiti, finanziate dagli aiuti.

L'impegno assunto dalle autorità italiane di vendere l'Enichem Agricoltura e le sue partecipate, entro la data comunicata alla Commissione, è considerato una condizione per l'approvazione del piano di ristrutturazione. Senza tale cessione, e nel caso in cui l'ENI non destinasse i relativi proventi alla riduzione dei debiti della società in liquidazione, il contributo del beneficiario al finanziamento del piano sarebbe molto ridotto, se non inesistente. Inoltre la vendita a privati rende più certo il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria, ossia il conseguimento di risultati che comportino livelli normali di profitto.

Infine la Commissione prende atto che la stima del costo finale della liquidazione, che ammonta a 900 Mrd di LIT, è incerta e soggetta a variazioni nel corso del processo di liquidazione. Tuttavia, data la rilevanza della riduzione di capacità dell'Enichem Agricoltura, la Commissione considera che un incremento di tale costo fino al 15 % della somma di 900 Mrd non pregiudicherà la sua valutazione positiva del caso.

6. Monitoraggio e presentazione di rapporti

L'esecuzione del piano di ristrutturazione e di liquidazione dovrà essere oggetto di monitoraggio da parte della Commissione. A tal fine le autorità italiane dovranno presentare rapporti periodici che illustrino l'avanzamento del programma di ristrutturazione, liquidazione e privatizzazione.

La Commissione avrà inoltre occasione di seguire l'attuazione del piano fino al suo completamento, nel corso delle periodiche riunioni con le autorità italiane nel contesto dell'azione di monitoraggio prevista dall'accordo fra il governo italiano e la Commissione del luglio 1993, fino al momento della sua effettiva cessazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'aiuto in favore dell'Enichem Agricoltura di cui alla presente decisione — cioè gli apporti di capitale effettuati negli anni 1991-1994, globalmente ammontanti a 1 918 Mrd di LIT, e l'atteso costo finale della liquidazione dell'Enichem Agricoltura di 900 Mrd di LIT — così come eventuali incrementi di quest'ultimo non eccedenti il 15 % del suo valore che dovessero sopravvenire durante l'attuazione del piano di ristrutturazione, corrisponde ai requisiti prescritti dagli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» del 27 luglio 1994. L'aiuto è pertanto esentato dal divieto di cui agli articoli 92, paragrafo 1 del trattato e 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, in forza degli articoli 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, e 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, in quanto compatibile con il mercato comune, qualora sia rispettato il disposto dei paragrafi da 2 a 5 e dell'articolo 2.

2. L'impresa beneficiaria pone in essere tutte le misure previste nel programma di liquidazione, ristrutturazione e privatizzazione presentato alla Commissione.

3. Le riduzioni di capacità derivanti dalla chiusura degli impianti di Marghera, Manfredonia, Priolo, San Giuseppe Cairo, Gela (impianto di ammoniaca), Crotone, Porto Empedocle, e delle unità ex Fertigest devono essere autentiche e avere carattere irreversibile. A tal fine le strutture in oggetto vengono rottamate, rese incapaci di produrre o convertite ad altro uso. Le capacità che saranno vendute ad altri concorrenti vengono utilizzate in paesi in cui il loro funzionamento non possa avere effetti significativi sulla situazione concorrenziale della Comunità. Tali condizioni saranno rispettate fino al momento in cui gli effetti dell'aiuto sulla situazione della concorrenza nella Comunità saranno significativi.

4. Qualsiasi progetto di rimettere in funzione gli impianti fermati, cioè gli impianti di acido fosforico, di acido solforico e di fertilizzanti NPK di Gela, viene notificato alla Commissione al fine di un esame preventivo in base alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

5. L'Italia rispetta il suo impegno di privatizzare quella parte dell'Enichem Agricoltura, consistente nelle unità di Ferrara, Ravenna, Barletta, nell'amministrazione centrale e nelle società controllate Terni Industrie Chimiche e Sariaf, secondo le scadenze presentate alla Commissione

e secondo il piano finanziario per la riduzione del debito dell'ENI presentato alla Commissione in base allo schema di monitoraggio previsto dall'accordo fra il governo italiano e la Commissione del luglio 1993.

6. I ricavi ottenuti dalla vendita delle società e delle attività dell'Enichem Agricoltura di cui al paragrafo 5, anche se maggiori di quanto previsto nel piano presentato alla Commissione, sono interamente impiegati per ridurre l'indebitamento da coprire mediante l'aiuto approvato. Essi non sono investiti in modo da risultare quali ulteriori aiuti ad altre società o attività in difficoltà del gruppo che non siano ancora state vendute.

7. Le privatizzazioni non sono finanziate con ulteriori aiuti di Stato. Esse sono incondizionate ed aperte a tutte le parti interessate.

Articolo 2

1. L'Italia assicura piena collaborazione al seguente sistema di controllo della presente decisione :

a) presentando alla Commissione rapporti semestrali, che includono in particolare :

- l'avanzamento della liquidazione e la situazione finanziaria aggiornata dell'Enichem Agricoltura in liquidazione, ed inoltre informazioni specifiche sugli attivi e sulle società partecipate in fase di vendita o liquidazione ;
- la situazione di ciascun impianto di produzione chiuso o fermato e le misure poste in essere fino alla sua chiusura definitiva e irreversibile ;
- l'avanzamento della ristrutturazione e privatizzazione dell'Enichem Agricoltura e/o delle società partecipate ;

b) comunicando tempestivamente alla Commissione i principali atti del processo di privatizzazione dell'Enichem Agricoltura e delle sue partecipate.

2. Il primo rapporto, contenente la situazione finanziaria dell'Enichem Agricoltura in liquidazione al 31 dicembre 1994, dovrà pervenire alla Commissione entro il 31 agosto 1995. I rapporti successivi sono presentati ogni sei mesi a partire dal 31 dicembre 1995, e contengono dati finanziari aggiornati a sei mesi prima.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 182/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero destinata alle popolazioni del Kirghizistan e del Tagikistan

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 25 del 1° febbraio 1996)

A pagina 37, allegato I, punto 3, partita n. 2:

anziché: «... 1° marzo 1996»;

leggi: «... 4 marzo 1996».
